

Opuscolo n. 13

# Telecomunicazioni

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Amministrazione federale delle contribuzioni AFC**

## Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

### **Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:**

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni  
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Schwarztorstrasse 50  
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: [mwst.webteam@estv.admin.ch](mailto:mwst.webteam@estv.admin.ch)  
*Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!*

### **Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:**

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

**Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**  
**Distribuzione pubblicazioni**  
**Stampati IVA**  
**3003 Berna**

Internet: [www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm](http://www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm)

## Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nella presente versione, il capitolo "Assoggettamento di operatori con sede all'estero" ha conservato unicamente le regole specifiche alle telecomunicazioni, mentre il capitolo "Prestazioni specifiche al settore" è stato rielaborato a seguito di una modifica della prassi. Inoltre, si è rinunciato al capitolo "Rapporti contrattuali e trattamento fiscale". Queste modifiche comportano una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli dell'opuscolo edito nel 2000.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) come pure la modifica della prassi dal 1° gennaio 2009 sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

**Abbreviazioni**

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
cifra	cifra nel presente opuscolo
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
operatore/i	prestatore/i di servizi nell'ambito delle telecomunicazioni
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al  
31 dicembre 2009

<b>Indice delle materie</b>	<b>Pagina</b>
1. Scopo dell'opuscolo . . . . .	7
2. Definizione e principio . . . . .	7
2.1 Definizioni . . . . .	7
2.2 Luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione . . . . .	7
2.3 Esempi di prestazioni di servizi di telecomunicazione, altre prestazioni di servizi e forniture . . . . .	9
2.3.1 Prestazioni di servizi di telecomunicazione . . . . .	9
2.3.2 Altre prestazioni di servizi . . . . .	9
2.3.3 Forniture di beni. . . . .	10
3. Assoggettamento di operatori con sede all'estero . . . . .	10
4. Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero . . . . .	11
5. Prestazioni specifiche al settore . . . . .	11
5.1 Carte prepagate, ricarica del credito e carte SIM . . . . .	11
5.1.1 Carte prepagate e ricarica del credito . . . . .	11
5.1.1.1 Vendita da parte degli operatori . . . . .	12
5.1.1.2 Vendita da parte degli intermediari . . . . .	13
5.1.2 Carte SIM . . . . .	13
5.1.3 Vendita di un telefono mobile con una carta SIM (senza stipulazione di un abbonamento) . . . . .	13
5.1.4 Vendita di carte telefoniche usate o la cui data di validità è scaduta . . . . .	13
5.2 Abbonamenti telefonici . . . . .	14
5.2.1 Vendita di un telefono mobile al momento della stipulazione di un abbonamento . . . . .	14
5.2.2 Forniture e prestazioni di servizi fatturate da un operatore in nome e per conto di terzi . . . . .	14
5.3 Linee affittate (trasmissione di dati) . . . . .	14
5.4 Diritti d'accesso a una rete (tasse d'abbonamento) . . . . .	15
5.5 Concessione di diritti . . . . .	15
5.6 Prestazioni relative a internet . . . . .	15
5.6.1 Prestazioni di servizi di telecomunicazione . . . . .	15
5.6.2 Altre prestazioni di servizi . . . . .	16
5.6.3 Collegamenti (link) . . . . .	16
5.6.4 Prova del luogo della prestazione di servizi . . . . .	16
5.7 Installazione di allacciamenti telefonici . . . . .	16
5.8 Servizi supplementari . . . . .	17
5.8.1 Procedimenti tecnici di trasmissione dei dati . . . . .	17
5.8.2 Messa a disposizione di informazioni, elaborazione di dati e concessione di diritti . . . . .	17
5.9 Locazione di linee di trasmissione . . . . .	18
5.10 Radio e televisione . . . . .	18
5.10.1 Proventi dei canoni di ricezione. . . . .	18
5.10.2 Prestazioni degli operatori di rete via cavo. . . . .	18
5.10.3 Finestre pubblicitarie . . . . .	19

valevole fino al  
31 dicembre 2009

## 1. **Scopo dell'opuscolo**

Il presente opuscolo informa non solamente le imprese che dispongono di una rete di telefonia mobile o fissa, bensì anche tutte le imprese che effettuano prestazioni di servizi nell'ambito delle telecomunicazioni (di seguito: operatori), come pure gli intermediari di simili prestazioni.

Esso mira a distinguere la natura delle diverse operazioni che si verificano nell'ambito delle telecomunicazioni. Tali distinzioni sono essenziali per determinare il luogo delle prestazioni di servizi e delle forniture, così come l'assoggettamento degli operatori, segnatamente di coloro che effettuano le loro prestazioni in territorio svizzero ma che hanno la loro sede all'estero.

## 2. **Definizione e principio**

### 2.1 **Definizioni**

- Sono considerati prestazioni di servizi di telecomunicazione (art. 1 cpv. 1 OLIVA):
  - a. le prestazioni di servizi che rendono tecnicamente possibile la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, caratteri, immagini e suoni o informazioni di ogni genere (dati) per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo;
  - b. la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasmissione di dati;
  - c. il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite, alla televisione via cavo, a internet e ad altre reti d'informazione.
- Non sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazione tutte le altre prestazioni, segnatamente (art. 1 cpv. 2 OLIVA):
  - a. la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per la trasmissione di dati;
  - b. il procurare il diritto di ricevere il contenuto trasmesso.

Nella denominazione di "prestazioni di servizi di telecomunicazione" rientrano le prestazioni di servizi che consistono nel trasmettere, vocalmente, per scritto o in altro modo, informazioni di terzi da un luogo all'altro, per mezzi elettrici, via radioonde, su supporti ottici o mediante altri sistemi elettromagnetici.

### 2.2 **Luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione**

Le prestazioni di servizi di telecomunicazione sono considerate eseguite nel luogo nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabili-

mento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività (art. 14 cpv. 3 lett. e LIVA, principio del luogo del destinatario).

☞ In merito alla definizione di stabilimento d'impresa vedi nm. 8.

L'operatore contribuente che fa valere che la sua prestazione di servizi di telecomunicazione non è stata conseguita in territorio svizzero bensì all'estero deve provarlo con documenti contabili e giustificativi

Quale prova possono servire i seguenti documenti:

- copie di fatture, giustificativi di pagamento e
- procure scritte (fiduciari, avvocati, notai ecc.), contratti e mandati, purché ne siano stati allestiti o stipulati.

Da questi documenti devono risultare chiaramente:

nome/ragione sociale, indirizzo nonché domicilio/sede dell'acquirente o del cliente, così come indicazioni dettagliate circa il genere e l'uso delle prestazioni effettuate.

Gli avvisi di accredito di un'organizzazione di carte di credito – o di una società che regola le transazioni finanziarie tramite internet – servono solamente ad attestare il pagamento. Essi costituiscono la prova del luogo della prestazione di servizi all'estero unicamente in relazione con una fattura cartacea indirizzata al cliente con sede o domicilio all'estero.

Non sono sufficienti come prove i registri d'accesso (log file) dei provider, le statistiche dettagliate dell'utilizzazione disponibili elettronicamente, così come le fatture o gli avvisi d'accredito inviati per posta elettronica, fax o altri mezzi elettronici.

Tuttavia, i documenti trasmessi per via elettronica sono validi come prove se sono adempite le disposizioni ai sensi dell'articolo 43 OLIVA e dell'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 30 gennaio 2002 concernente dati ed informazioni elettronici (OeID; RS 641.201.1).

☞ Ulteriori informazioni sono disponibili nei nm. 812 segg. e nel sito internet dell'AFC.<sup>1</sup>

## 2.3 Esempi di prestazioni di servizi di telecomunicazione, altre prestazioni di servizi e forniture

Il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, alle altre prestazioni di servizi e alle forniture è disciplinato da differenti disposizioni. Di seguito vengono enumerati alcuni esempi (elencazione non esaustiva).

### 2.3.1 Prestazioni di servizi di telecomunicazione

- a. la trasmissione vocale (servizi telefonici, conferenze telefoniche, telefonia mobile), scritta (servizi di telecopia, telegrafia, telex e posta elettronica), d'immagini, di suoni o altre trasmissioni, a condizione che sia prevalente la trasmissione;
- b. le semplici prestazioni di trasmissione eseguite a emittenti di programmi radiofonici o televisivi (☞ cifra 5.10);
- c. le prestazioni di trasmissione eseguite a altri operatori (p. es. prestazioni di roaming), così come la garanzia di capacità di trasmissione di dati tramite linee affittate o via satellite (☞ cifra 5.3);
- d. l'accesso a internet o ad altre reti d'informazione (☞ cifra 5.6);
- e. i canoni periodici per il diritto d'accesso a una rete, come ad esempio le tasse d'abbonamento e le prestazioni d'interconnessione (☞ cifra 5.4);
- f. le prestazioni uniche per l'allacciamento di un impianto di telecomunicazione in quanto prestazioni accessorie al procurare diritti d'accesso a una rete (☞ cifra 5.4);
- g. il procurare diritti d'accesso alla televisione via cavo o satellite, come ad esempio gli abbonamenti a reti via cavo (☞ cifra 5.10.2).<sup>2</sup>

### 2.3.2 Altre prestazioni di servizi

- a. Le prestazioni di emittenti di programmi radiofonici e televisivi, anche in caso di trasmissione via cavo o satellite (☞ cifra 5.10);
- b. la messa a disposizione di software e il relativo aggiornamento (update) tramite internet, così come i servizi d'informazione (p. es. delle agenzie di stampa), anche se è inclusa la prestazione di trasmissione (☞ cifra 5.6);
- c. le prestazioni di servizi offerte tramite internet (☞ cifra 5.6);
- d. la concessione del diritto di passaggio per una linea di trasmissione di dati, aerea o sotterranea, su un fondo o del diritto d'installare e d'esercitare un

<sup>2</sup> Precisazione della prassi

impianto di telecomunicazione come ad esempio una cabina telefonica pubblica o un'antenna di telefonia mobile (☞ cifra 5.5);

- e. la messa a disposizione o l'offerta di informazioni per via elettronica quali ad esempio le quotazioni di borsa, le previsioni meteorologiche, gli orari dei trasporti pubblici (☞ cifra 5.8);
- f. la messa a disposizione di personale addetto.

### 2.3.3 Forniture di beni

- a. La semplice messa a disposizione per l'uso o il godimento d'installazioni e parti di installazioni che permettono la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, caratteri, immagini e suoni o informazioni di ogni genere, se non è il locatore stesso che si incarica della trasmissione dei segnali (☞ cifra 5.9);
- b. l'affitto (locazione) di linee di trasmissione, anche transfrontaliere (p. es. fibre ottiche) ad uso esclusivo del locatario (☞ cifra 5.9);
- c. la locazione o la vendita di apparecchi (p. es. telefono, fax, modem, impianti di commutazione per utenti o componenti ISDN);
- d. la fornitura di beni di ogni genere, indipendentemente dal metodo di ordinazione (p. es. per telefono o tramite internet).

### 3. Assoggettamento di operatori con sede all'estero

I principi dell'assoggettamento e le relative eccezioni risultano dagli articoli 21 e 25 LIVA (☞ opuscolo "Assoggettamento all'IVA").

L'eccezione dall'assoggettamento in virtù dell'articolo 25 capoverso 1 lettera c LIVA non si applica alle imprese con sede all'estero che eseguono in territorio svizzero prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 lettera e LIVA a destinatari non contribuenti.

Di conseguenza, le prestazioni di servizi di telecomunicazione eseguite in territorio svizzero da operatori con sede all'estero a destinatari non contribuenti ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LIVA, comportano l'assoggettamento all'IVA svizzera dell'operatore, nella misura in cui le condizioni relative agli importi limite sono adempiute.

Soltanto i ricavi risultanti da prestazioni di servizi di telecomunicazione eseguite a destinatari non contribuenti in territorio svizzero costituiscono la base per l'esame dell'assoggettamento. Tuttavia, in caso di assoggettamento, l'operatore deve imporre all'aliquota normale la totalità delle cifre d'affari imponibili che realizza in territorio svizzero, comprese quelle che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA, come ad esempio le prestazioni di servizi di te-

lecomunicazione eseguite a contribuenti e la messa a disposizione di informazioni o altre prestazioni di servizi. L'operatore contribuente senza domicilio o sede sociale in territorio svizzero designa, per l'adempimento dei suoi obblighi, un incaricato con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero (art. 71 cpv. 2 LIVA). Per poter determinare se adempie le condizioni d'assoggettamento, l'operatore con sede all'estero che esegue prestazioni di servizi di telecomunicazione a clienti con domicilio o sede sociale in territorio svizzero deve distinguere tra le cifre d'affari risultanti da prestazioni di servizi di telecomunicazione conseguite con clienti non contribuenti e quelle conseguite con clienti contribuenti. Per fare questa distinzione in modo affidabile, l'operatore può chiedere al cliente una conferma dell'assoggettamento comprendente il suo N.IVA e il suo indirizzo (p. es. copia dell'estratto del registro dei contribuenti IVA); la conferma va periodicamente verificata. In assenza di un documento significativo, l'operatore deve considerare il cliente come non contribuente IVA in territorio svizzero.

#### 4. **Ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero**

In conformità dell'articolo 10 LIVA l'ottenimento delle seguenti prestazioni di servizi imponibili ottenute da imprese con sede all'estero vanno imposte dal destinatario contribuente:

- prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA quali la cessione e concessione di diritti immateriali, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, l'elaborazione di dati, le prestazioni pubblicitarie, la messa a disposizione di informazioni;
- prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LIVA impiegate o utilizzate in territorio svizzero.

☞ Ulteriori informazioni ai nn. 512 segg.

#### 5. **Prestazioni specifiche al settore**

##### 5.1 **Carte prepagate, ricarica del credito e carte SIM**

###### 5.1.1 **Carte prepagate e ricarica del credito**

Con il telefono l'utilizzatore può usufruire anche di prestazioni differenti dalle prestazioni di servizi di telecomunicazione (p. es. ottenere informazioni, partecipare a giochi o concorsi, scaricare loghi, suonerie o musica, pagare il parcheggio), nonché effettuare pagamenti di beni (p. es. prodotti di distributori automatici).

Di conseguenza, le carte prepagate e la loro ricarica non servono più unicamente a ottenere prestazioni di servizi di telecomunicazione, ma vengono impiegate in modo multifunzionale; sono perciò assimilabili a mezzi di pagamento elettronico.

Le carte prepagate e la loro ricarica nell'ambito delle telecomunicazioni fanno parte di un circuito commerciale che va dall'operatore all'utilizzatore finale, passando per uno o più intermediari. Questi prodotti hanno denominazioni diverse a seconda dell'operatore e delle possibilità d'impiego.

### 5.1.1.1 Vendita da parte degli operatori<sup>3</sup>

Le vendite di carte prepagate e la loro ricarica da parte degli operatori non costituiscono cifre d'affari rilevanti ai fini dell'IVA. I relativi importi vanno perciò contabilizzati su un conto di transito. Esse non comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

Gli operatori devono corrispondere l'IVA solo per le prestazioni che essi stessi effettuano al cliente finale. La base di calcolo per l'imposizione delle diverse prestazioni è costituita dall'importo, IVA compresa, dedotto dal credito della carta per la prestazione eseguita.

Se il credito di una carta prepagata è utilizzato per il pagamento di prestazioni diverse dalle prestazioni di servizi di telecomunicazione (p. es. messa a disposizione di informazioni, partecipazioni a giochi o concorsi, versamento di fondi ad associazioni benefiche, scaricamento di loghi, suonerie o musica, acquisto di prodotti di distributori automatici), l'IVA gravante queste prestazioni non è dovuta dagli operatori, tranne se essi stessi hanno eseguito le prestazioni in questione. L'IVA è dovuta dai contribuenti che effettuano queste prestazioni di servizi o forniture di beni, ovvero dai prestatori effettivi.

Le prestazioni d'incasso (art. 14 cpv. 3 lett. c LIVA) e le eventuali prestazioni di servizi di telecomunicazione che gli operatori effettuano sono imponibili all'aliquota normale, indipendentemente se la prestazione d'incasso è fatturata separatamente o se l'importo è trattenuto dall'ammontare spettante all'effettivo prestatore. Da parte sua, l'effettivo prestatore può dedurre l'imposta precedente sulle prestazioni d'incasso, se il giustificativo dell'operatore adempie i requisiti dell'articolo 37 capoverso 1 LIVA.

I crediti non utilizzati durante la validità della carta prepagata e trattenuti dall'operatore comportano, al momento della loro contabilizzazione quale ricavo straordinario, la riduzione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente pari allo 0,02%.



Per le carte d'accesso a internet senza fili, che permettono l'utilizzazione per una durata determinata e non in funzione della frequenza o dell'intensità dell'utilizzazione, il credito fiscale presso l'operatore nasce al momento della loro prima attivazione. La controprestazione è costituita dal valore facciale.

#### 5.1.1.2 Vendita da parte degli intermediari<sup>4</sup>

I ricavi che gli intermediari (commerci all'ingrosso e al minuto) realizzano con la vendita e la ricarica di carte prepagate di operatori aventi la loro sede in territorio svizzero<sup>5</sup> non sono imponibili all'IVA (cifra d'affari non rilevante ai fini dell'IVA) e vanno contabilizzati in un conto di transito.

Gli intermediari impongono all'aliquota normale la commissione o il margine realizzato (differenza fra il valore facciale e l'importo dovuto all'operatore). La consegna di carte gratuite (p. es. all'acquisto di una quantità importante di carte) costituisce, per l'entità del loro valore facciale, una commissione o un margine supplementare.

#### 5.1.2 Carte SIM

La semplice vendita della carta SIM o delle carte aggiuntive è considerata una prestazione di servizi di telecomunicazione, poiché tali carte procurano il diritto d'accesso a una rete di telefonia mobile. La relativa controprestazione è quindi imponibile all'aliquota normale al momento della fatturazione (rendiconto secondo le controprestazioni convenute) o dell'incasso (rendiconto secondo le controprestazioni ricevute).

#### 5.1.3 Vendita di un telefono mobile con una carta SIM (senza stipulazione di un abbonamento)<sup>6</sup>

La vendita di un telefono mobile con una carta SIM a un prezzo forfettario è considerata una fornitura imponibile. L'operatore considera il credito di comunicazione compreso in tale pacchetto come un "ribasso" sul valore complessivo. Il credito di comunicazione va imposto correntemente in funzione dell'utilizzo (☞ cifra 5.1.1.1).

#### **Esempio**

*Vendita di un pacchetto a un prezzo forfettario di 200 franchi. Il pacchetto comprende un telefono mobile, una carta SIM e un credito di comunicazione di un valore di 20 franchi. L'operatore impone i 180 franchi al momento della vendita e i 20 franchi al momento dell'utilizzo del credito.*

#### 5.1.4 Vendita di carte telefoniche usate o la cui data di validità è scaduta

La vendita di carte telefoniche usate o la cui data di validità è scaduta (p. es. carte da collezione) è considerata una fornitura di beni ed è imponibile all'aliquota normale.

4 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2009. Fino a questa data le vendite di carte prepagate sono sempre considerate come cifre d'affari proprie degli incaricati della vendita.

5 Sono parificate a un'impresa con sede in territorio svizzero le imprese con sede all'estero iscritte come contribuenti IVA in territorio svizzero o che adempiono le condizioni per l'assoggettamento.

6 Precisazione della prassi

## 5.2 **Abbonamenti telefonici<sup>7</sup>**

### 5.2.1 **Vendita di un telefono mobile al momento della stipulazione di un abbonamento**

La vendita di un telefono mobile a un prezzo ridotto, a condizione che l'acquirente stipuli un abbonamento di una durata minima presso un operatore, è considerata fornitura di beni. La controprestazione fatturata al cliente è imponibile all'aliquota normale. La commissione ricevuta dall'intermediario per la stipulazione dell'abbonamento è pure imponibile all'aliquota normale. L'operatore, può dedurre l'imposta precedente unicamente se il conteggio di commissioni adempie le condizioni dell'articolo 37 capoverso 1 LIVA (☞ nm. 759 segg.).

### 5.2.2 **Forniture e prestazioni di servizi fatturate da un operatore in nome e per conto di terzi**

Le forniture e le prestazioni di servizi fatturate da un operatore in nome e per conto di terzi (p. es. tramite il sistema di pagamento click & buy), come la messa a disposizione di informazioni, partecipazioni a giochi o concorsi, versamento di fondi ad associazioni benefiche, scaricamento di loghi, suonerie o musica, acquisto di prodotti di distributori automatici), sono considerate cifre d'affari dell'effettivo prestatore (☞ cifra 5.1.1.1). Il mandato d'incasso deve risultare sulla fattura dell'operatore per ogni prestazione con visibile il nome del prestatore effettivo. In caso contrario, le prestazioni sono considerate effettuate dall'operatore.

Il destinatario della prestazione può effettuare la deduzione dell'imposta precedente per le prestazioni conteggiate dall'operatore, se è in possesso di una fattura del prestatore effettivo che soddisfa le condizioni dell'articolo 37 capoverso 1 LIVA.

L'operatore che richiede un compenso per la sua prestazione d'incasso (art. 14 cpv. 3 lett. c LIVA) deve imporre la relativa controprestazione nonché le eventuali prestazioni di servizi di telecomunicazione all'aliquota normale, indipendentemente se la prestazione d'incasso è fatturata separatamente o se l'importo è trattenuto dall'ammontare spettante all'effettivo prestatore. Da parte sua, l'effettivo prestatore può dedurre l'imposta precedente sulle prestazioni d'incasso, se il giustificativo dell'operatore soddisfa i requisiti dell'articolo 37 capoverso 1 LIVA.

## 5.3 **Linee affittate (trasmissione di dati)**

Per linee affittate s'intende la messa a disposizione di capacità di trasmissione tra due o più punti. Si tratta quindi di una prestazione di servizi di telecomunicazione. Al momento della messa a disposizione delle capacità di trasmissione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b OLIVA, la trasmissione del messaggio è effettuata dal locatore delle linee e non dal destinatario della prestazione.

Per contro, la semplice messa a disposizione per l'uso o il godimento di cavi di trasmissione all'uso esclusivo del locatario costituisce una fornitura (☞ cifra 5.9).

## 5.4 Diritti d'accesso a una rete (tasse d'abbonamento)

Il procurare diritti d'accesso, segnatamente a reti fisse e di telefonia mobile di radiocomunicazione, alla comunicazione satellitare, alla televisione via cavo, a internet e ad altre reti d'informazione (anche senza filo come ad es. GSM, GPRS, UMTS o WLAN) è considerata una prestazione di servizi di telecomunicazione.

Si tratta di canoni periodici che procurano il diritto d'accesso a reti (p. es. tasse d'abbonamento, prestazioni di servizi d'interconnessione). Le prestazioni uniche per l'allacciamento di un impianto di telecomunicazione sono considerate prestazioni accessorie al procurare diritti d'accesso a una rete. È irrilevante che il destinatario sia proprietario o locatario dell'impianto di telecomunicazione.

Le tasse d'abbonamento che un operatore contribuente in territorio svizzero preleva presso gli abbonati con sede o domicilio in territorio svizzero sono imponibili all'aliquota normale. Se è comprovato che l'abbonato ha la sua sede o il suo domicilio all'estero, la prestazione è considerata effettuata all'estero. Le tasse d'abbonamento, fatturate da un operatore contribuente in territorio svizzero a persone domiciliate all'estero, e che riguardano la loro residenza secondaria in territorio svizzero (p. es. casa di vacanza) sono imponibili all'aliquota normale.

## 5.5 Concessione di diritti

La concessione del diritto di passaggio per una linea di trasmissione di dati, aerea o sotterranea, su un fondo o il diritto di installare e gestire un impianto di telecomunicazione (p. es. cabina telefonica pubblica, antenna di telefonia mobile, canali, canalizzazioni per cavi) è considerata un'altra prestazione di servizi e non una prestazione di servizi di telecomunicazione. Una prestazione simile è retta dal principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 lett. a LIVA).

Se il diritto è iscritto nel registro fondiario o se si fonda su una condotta riconoscibile esteriormente (art. 676 CC), si tratta di una costituzione di un diritto reale su un fondo esclusa dall'IVA (art. 18 n. 21 LIVA).

☞ Ulteriori informazioni sono pubblicate nell'opuscolo "Amministrazione, locazione e vendita di immobili"

## 5.6 Prestazioni relative a internet

### 5.6.1 Prestazioni di servizi di telecomunicazione

Le prestazioni seguenti sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazione:

- procurare l'accesso a internet (tramite modem analogico, ISDN, ADSL, WLAN, PWLAN);
- telefonia tramite internet;
- teleconferenze tramite internet.

Il luogo di queste prestazioni di servizi di telecomunicazione è retto dal principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 lett. e LIVA).

### 5.6.2 Altre prestazioni di servizi

Le prestazioni seguenti sono considerate altre prestazioni di servizi e non prestazioni di servizi di telecomunicazione:

- messa a disposizione di informazioni o di nomi di domini (p. es. .ch, .com, .org);
- scaricamento (download) di musica, film, programmi, grafici, giochi, testi ecc.;
- messa a disposizione di memoria (alloggio di siti internet [hosting], creazione di conti e-mail ecc.);
- loghi e inserzioni;
- prestazioni pubblicitarie (☞ riguardo ai link vedi cifra 5.6.3);
- elaborazione di dati.

Il luogo di queste prestazioni di servizi è retto dal principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 lett. e LIVA).

### 5.6.3 Collegamenti (link)<sup>8</sup>

Le prestazioni fatturate per i collegamenti (link) di una società o di una persona sono considerate prestazioni pubblicitarie secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA (☞ cifra 5.6.2)

### 5.6.4 Prova del luogo della prestazione di servizi

Il prestatore contribuente che vuol far valere che il luogo della prestazione di servizi secondo le cifre 5.6.1-5.6.3 non è situato in territorio svizzero, bensì all'estero (il destinatario ha la sede sociale o il domicilio all'estero), deve provarlo con documenti contabili e giustificativi (☞ prova vedi cifra 2.2).

Se ciò non può essere provato, la prestazione di servizi è imponibile all'aliquota normale.

### 5.7 Installazione di allacciamenti telefonici

L'installazione di allacciamenti telefonici comprende in particolare le prestazioni seguenti:

- posa delle linee;
- programmazione del collegamento nell'impianto di commutazione per utenti;
- inserimento di estremità di cavi in posti di collegamento liberi;
- installazione e regolazione tecnica degli impianti (p. es. impianti di commutazione per utenti all'interno di aziende).

Le precitate prestazioni costituiscono forniture di beni. Se un allacciamento telefonico è installato in territorio svizzero, la controprestazione è imponibile all'ali-

8 Precizzazione della prassi

quota normale. I costi per il materiale utilizzato fatturati all'abbonato (p. es. i costi aggiuntivi per la posa delle linee richieste dall'abbonato) fanno parte della relativa controprestazione.

- ☞ Riguardo alle prestazioni uniche per l'allacciamento di un impianto di telecomunicazione, che valgono prestazioni accessorie al procurare diritti di accesso a una rete, vedi cifra 5.4.

## 5.8 Servizi supplementari

I diversi servizi supplementari proposti nell'ambito delle telecomunicazioni vanno suddivisi come segue:

### 5.8.1 Procedimenti tecnici di trasmissione dei dati

In caso di trasmissione di dati, la prestazione principale è la procedura tecnica e non il contenuto del messaggio trasmesso. Si tratta dunque di prestazioni di servizi di telecomunicazione.

#### **Esempi**

- deviazione di chiamate, funzione "non disturbare", blocco delle comunicazioni in uscita, rifiuto di chiamate anonime;
- mailbox (segreteria telefonica personale).

### 5.8.2 Messa a disposizione di informazioni, elaborazione di dati e concessione di diritti

La prestazione principale non è la trasmissione in quanto tale, bensì il contenuto del messaggio trasmesso o dei dati trasmessi. Non si tratta di prestazioni di servizi di telecomunicazione ma di rilascio di informazioni, elaborazione di dati, concessione di diritti o prestazioni analoghe.<sup>9</sup>

Il luogo di queste prestazioni di servizi è retto dal principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA)

#### **Esempi di messa a disposizione di informazioni**

- servizi SMS e MMS a valore aggiunto, quali comunicazioni di informazioni (p. es. orari FFS, quotazioni di borsa, risultati sportivi, previsioni meteo) e scaricamento (p. es. suonerie, giochi, immagini, musica);
- altri servizi a valore aggiunto, quali i cosiddetti numeri business 0900, 0901 e 0906;
- scaricamento tramite internet di immagini, video, musica, programmi, giochi.

#### **Esempi di elaborazione di dati**

- alloggio di siti internet (hosting);
- creazioni di conti e-mail;
- messa a disposizione di programmi per la creazione di siti internet.

<sup>9</sup> Precisazione della prassi

### **Esempi di concessione di diritti**

- messa a disposizione di memoria, per esempio per siti internet;
- messa a disposizione di nomi di domini (p. es. .ch, .com, .org).

## **5.9 Locazione di linee di trasmissione**

La semplice messa a disposizione per l'uso e il godimento di linee di trasmissione destinate all'impiego e all'utilizzo esclusivi del locatario è considerata una fornitura di beni (art. 6 cpv. 2 lett. b LIVA).

Se il cavo di trasmissione si situa sul territorio svizzero e all'estero, la controprestazione relativa alla parte di linea (cavo) situata all'estero non soggiace all'IVA svizzera, poiché il luogo della fornitura è all'estero. Tuttavia, la ripartizione tra le parti di cavo situate in territorio svizzero e all'estero va attestata con criteri oggettivi e verificabili (p. es. ripartizione in base ai chilometri).

## **5.10 Radio e televisione**

### **5.10.1 Proventi dei canoni di ricezione**

I proventi dei canoni di ricezione per i programmi radiofonici e televisivi, attribuiti dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM) alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e alle altre emittenti locali e regionali, sono imponibili all'**aliquota ridotta**. Non si tratta di una prestazione di servizi di telecomunicazione (art. 1 cpv. 2 lett. b OLIVA).

Il luogo di queste prestazioni di servizi è retto dal principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 lett. a LIVA).

### **5.10.2 Prestazioni degli operatori di rete via cavo<sup>10</sup>**

La diffusione di programmi radiofonici e televisivi via cavo, antenna o satellite è considerata una prestazione di servizi di telecomunicazione. Lo stesso vale anche quando questi programmi sono offerti **simultaneamente** tramite internet o un'altra rete. Il luogo di queste prestazioni è retto dal principio del luogo del destinatario secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera e LIVA (☞ cifra 2.2). Tutte le prestazioni messe in conto all'abbonato sono imponibili all'aliquota normale, indipendentemente se le singole prestazioni sono o no fatturate separatamente (p. es. diritti d'autore, tasse ecc.).

Le trasmissioni (p. es. film, programmi e programmi su richiesta) diffuse **esclusivamente** tramite internet o un'altra rete non sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazione bensì altre prestazioni di servizi e sono imponibili all'aliquota normale. Il luogo di queste prestazioni è retto dal principio del luogo del destinatario secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera d LIVA.

### 5.10.3 Finestre pubblicitarie

La diffusione di particolari finestre pubblicitarie per il mercato svizzero da parte di reti televisive estere è considerata una prestazione pubblicitaria. Il luogo di queste prestazioni è retto dal principio del luogo del destinatario secondo l'articolo 14 capoverso 3. Per il destinatario della prestazione in territorio svizzero si tratta di un ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (☞ cifra 4).

Se si tratta di una semplice mediazione (p. es. da parte di agenzie pubblicitarie), poiché la prestazione è effettuata espressamente in nome e per conto di terzi (p. es. emittente televisiva), le relative provvigioni d'intermediario sono imponibili all'aliquota normale se l'operazione oggetto della mediazione non è esente dall'IVA in virtù dell'articolo 19 capoverso 2 LIVA o non è effettuata unicamente all'estero.

☞ Per ulteriori informazioni riguardo alla mediazione vedi nm. 189 segg.

Valevole fino al 31 dicembre 2009